

Comune di San Michele al Tagliamento

Città Metropolitana di Venezia

CONVENZIONE PER IL RIUSO TEMPORANEO DI FABBRICATO INUTILIZZATO

Ai sensi dell'art.8 Legge Regionale n.14 del 06 giugno 2017

L'anno (.....) addì (.....) del mese di alle ore , in

Avanti a me dott., in qualità di Segretario Comunale, sono personalmente comparsi:

TRA

1) Arch. Alberto Gherardi nato a il e residente a in Via n., che interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Dirigente del Settore Uso e Assetto del Territorio, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di San Michele al Tagl.to con sede in Piazza della Libertà n. 2, San Michele al Tagl.to, codice fiscale 00325190270, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del decreto sindacale n. 9 del 02/05/2017, di seguito denominato "il Comune"

E

2) Sig., nato il..... a e residente a in, C.F., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di proprietario dell'immobile ad uso artigianale sito in Via A. Venudo n.79, identificato catastalmente al NCEU del suddetto Comune al foglio 22 mappale 948,

PREMESSO CHE

- in data 29.01.2019 con prot. 3080, il Sig. Tromba Francesco, in qualità di proprietario del dell'immobile ad uso artigianale sito in Via A. Venudo n.79, identificato catastalmente al NCEU del suddetto Comune al foglio 22 mappale 948, ha presentato domanda di riuso temporaneo ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017 e che a tal fine è stata prodotta la seguente documentazione:
 - Relazione;
 - Tav.1: pianta piano terra, prospetti e sezioni stato di fatto – progetto – comparativa;
 - Tav.2: Estratto foto satellitare, estratto mappa e planimetria generale;
- l'immobile ricadente all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi del Capoluogo approvato con D.G.R. n. 6112 del 10/11/1981 e successive varianti D.C.C. n. 173 del 02/12/1997, D.C.C. n.98 del 13.12.2000, D.C.C. n°49 del 15.06.2004, D.C.C. n. 17 del 08/03/2018;
- Il fabbricato è stato costruito con Licenza di Costruzione per Lavori Edili n. 6969 del 14/03/1974 prot. 3376, Concessione dilizia n.05969/0/01 del 27/10/1999, Concessione a Sanatoria L. 47/85 n.308 del 02/03/2001 e relativa Agibilità a seguito condono edilizio del 02/03/2001, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata prot. 2221 del 21/01/2019 (p.e. 05969/0/05);
- che l'intervento tende a riusare, seppur temporaneamente, un fabbricato ora in disuso, acconsentendo di accogliere al proprio interno un'attività sportiva dilettantistica di

promozione sociale, essendo la ditta, indicata nell'istanza come futura locataria dell'immobile di cui trattasi, affiliata al A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura Sport), quale è l'attività svolta e promossa dalla NEW GIMNICA A.S.D. di Portogruaro e consentire, in tal modo, una valida alternativa in campo ricreativo - sportivo per il territorio ed i residenti del Comune di San Michele al Tagliamento;

- che il Comune può consentire l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quella agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo, ai sensi del comma 1 dell'art.8 – Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente- della Legge Regionale n.14 del 06 giugno 2017, al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificato esistente;
- che il riuso temporaneo richiesto dalla ditta proprietaria rientra tra i progetti che la legge ammette ai sensi del co. 2- lett.a) dell' art.8;
- la legge al co.3 dell'art 8, consente il riuso temporaneo in cui l'uso sia diverso dal precedente o da quello previsto dallo strumento urbanistico per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due, dalla data di agibilità degli immobili oggetto di intervento;
- il termine per l'utilizzo temporaneo non potrà in ogni caso essere complessivamente superiore a cinque anni e il rinnovo, per gli ulteriori due anni al termine del terzo anno, potrà essere concesso solo dopo presentazione di esplicita richiesta inoltrata al protocollo comunale;
- la proprietà si occuperà, prima dell'inizio dell'attività, all'ottenimento di tutti i pareri da parte degli enti preposti e all'esecuzione delle opere necessarie al nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e delle norme igienico sanitarie e dell'ordine pubblico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. delè stato autorizzato il riuso temporaneo secondo il progetto presentato il 29/01/2019 prot. 3080 e la sottoscrizione della relativa convenzione ai sensi del co.5 dell'art.8;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina l'intervento di riuso temporaneo, ai sensi dell'art.8 della L.R. 14/2017 a favore del Sig, Tromba Francesco , residente in San Michele al Tagliamento - Via dell'Industria n.16 , C.F. TRM FNC34M23H619C, proprietario dell'immobile ad uso artigianale sito a San Michele al Tagliamento, in Via A. Venudo n.79, identificato catastalmente al NCEU del suddetto Comune al foglio 22 mappale 948, secondo il progetto presentato in data 29.01.2019 al prot. 3080;

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha validità a partire dalla sua sottoscrizione per tre anni, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2017, prorogabile, una sola volta, previa apposita esplicita richiesta inoltrata al protocollo comunale, per ulteriori due anni.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta si impegna nei confronti del Comune al rispetto degli obblighi dei termini previsti all'art.3 e al ripristino dell'immobile allo scadere del termine fissato per l'utilizzo temporaneo come da stato e destinazione originari.

ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA' E SANZIONI

In caso di inadempienze di quanto riportato nella convenzione e nell'uso dei locali verranno applicate alla Ditta le sanzioni afferenti le specifiche trasgressioni come previsto dalla normativa vigente, in particolare quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Pordenone.

ARTICOLO 7 – SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a totale carico della Ditta.

La presente convenzione va registrata.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGL.TO

LA DITTA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Tamara Plozzer

CODICE FISCALE: IT:PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 02/08/2019 12:34:43

IMPRONTA: 35643165363538396131613732373230393935363935383430306134623565333261333461626633

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 02/08/2019 13:15:46

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363